

LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI DI NATURA FINANZIARIA

I principi di tassazione delle rendite finanziarie: l'evoluzione normativa dalla riforma Visco alla legge di bilancio 2018

Sabrina Capilupi

Roma, 11 giugno 2018



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE "IMPOSTE DIRETTE ALTRI REDDITI"

Le norme

- ✓ Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riforma Visco)
 - ✓ Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)
 - ✓ Decreto Ministeriale 2 aprile 2008
 - ✓ Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Unificazione al 20% dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012)
 - ✓ Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Aumento dal 20 al 26% dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanzia, a decorrere dal 1° luglio 2014)
 - ✓ Decreto Ministeriale 26 maggio 2017
- ✓ **Art. 1, commi 999-1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)**

L'ambito applicativo

- ✓ Art. 1, commi 999-1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)

Estensione della disciplina delle rendite finanziarie ai redditi rivenienti da partecipazioni qualificate

Le modifiche normative riguardano:

- ✓ i redditi di natura finanziaria – redditi di capitale e diversi – derivanti dal possesso o dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società ed enti nonché di strumenti finanziari e di rapporti assimilati, realizzati da persone fisiche al fuori dall'esercizio d'impresa
- ✓ I redditi diversi di natura finanziaria realizzati dagli enti non commerciali
- ✓ I redditi diversi di natura finanziaria realizzati dalle società semplici
- ✓ I dividendi percepiti dalle società semplici ?

Nessuna modifica per soggetti IRPEF esercenti attività di impresa e per i soggetti IRES

Definizione di partecipazioni qualificate

Si considerano “**qualificate**” le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone, escluse le associazioni, e delle società di capitali e di enti commerciali, residenti o non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino, complessivamente, una percentuale di **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria **superiore al 2% o al 20%**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%**, secondo che si tratti di titoli negoziati sui mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, comma 1, lett. c), TUIR)

Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni

Sono assimilati alle partecipazioni:

- ✓ gli **strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi

Se gli strumenti finanziari sono stati **emessi da società o enti non residenti** l'assimilazione opera a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello stato estero di residenza dell'emittente

Il regime previsto per le partecipazioni si applica, con qualche particolarità, ai **rapporti di associazione in partecipazione e ai rapporti di cointeressenza** per i quali l'apporto al patrimonio dell'associante non sia esclusivamente di lavoro e servizi oppure privi di apporto

Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461

- Riordino in tema di ritenute sui dividendi
- Modalità semplificate per l'applicazione da parte degli intermediari delle aliquote convenzionali sui dividendi percepiti da soggetti non residenti
- Abolizione del regime forfetario di determinazione delle plusvalenze
- In aggiunta al criterio della percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società o dell'ente, è stato introdotto anche quello della percentuale di voto esprimibile nelle assemblee ordinarie
- Fissazione di nuove aliquote dell'imposta sostitutiva in misura pari al 27 per cento, se trattasi di cessione di partecipazioni qualificate, e al 12,50 per cento, se trattasi di cessione di partecipazioni non qualificate
- Soppressione del criterio della rivalutazione del costo o del valore di acquisto
- Ripartizione dei redditi diversi di natura finanziaria in due masse distinte (qualificate e tutti gli altri redditi diversi di natura finanziaria)
- Regime del risparmio dichiarativo, amministrato e gestito

Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

DIVIDENDI

- Abolizione del principio di imputazione dei dividendi e del meccanismo del credito d'imposta
- **Utile di fonte italiana** percepiti da **PF non esercenti attività di impresa**: concorrono a formare la base imponibile IRPEF limitatamente al 40%, ad eccezione di quelli derivanti da partecipazioni non qualificate che sono soggetti ad un prelievo definitivo del 12,50%
- **Utile di fonte estera** derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti da **PF non esercenti attività di impresa**: sono soggetti ad un prelievo definitivo del 12,50%. Quelli derivanti da partecipazioni qualificate rimangono assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% che si applica sul 40% del loro ammontare al netto delle ritenute applicate all'estero e sul 100% se provenienti da Paesi Black list (salvo interpello).

Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

DIVIDENDI

- **Utili di fonte italiana** percepiti da **PF esercenti attività di impresa e da società di persone commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRPEF limitatamente al 40% indipendentemente dall'entità della partecipazione
- **Utili di fonte estera** percepiti da **PF esercenti attività di impresa e da società di persone commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRPEF limitatamente al 40% indipendentemente dall'entità della partecipazione e al 100% se provenienti da Paesi Black list
- **Utili di fonte italiana** percepiti da **società ed enti commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRES limitatamente al 5% indipendentemente dall'entità della partecipazione
- **Utili di fonte estera** percepiti da **società ed enti commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRES limitatamente al 5% indipendentemente dall'entità della partecipazione, ad eccezione degli utili provenienti da Paesi Black list

Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

DIVIDENDI

- **Utili di fonte italiana** percepiti da **società semplici**: concorrono a formare il reddito imputato per trasparenza ai soci per il 40% del loro ammontare indipendentemente dall'entità della partecipazione
- **Utili di fonte estera** percepiti da **società semplici**: concorrono a formare il reddito imputato per trasparenza ai soci per il 40% del loro ammontare indipendentemente dall'entità della partecipazione e al 100% se provenienti da Paesi Black list
- **Utili di fonte italiana** percepiti da **enti non commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRES limitatamente al 5% indipendentemente dall'entità della partecipazione.
- **Utili di fonte estera** percepiti da **enti non commerciali**: concorrono a formare la base imponibile IRES limitatamente al 5% indipendentemente dall'entità della partecipazione, ad eccezione degli utili provenienti da Paesi Black list.

Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

DIVIDENDI

- **Utili di fonte italiana ed estera** percepiti da **fondi di previdenza integrativa**: concorrono a formare il reddito maturato della gestione soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'11%, indipendentemente dall'entità della partecipazione, senza subire alcuna ritenuta alla fonte
- **Utili di fonte italiana ed estera** percepiti da **Comuni**: non sono soggetti ad imposizione neanche attraverso la ritenuta alla fonte, indipendentemente dall'entità della partecipazione (v. Ris. n. 113/E del 6/7/2001)
- **Utili di fonte italiana ed estera** percepiti da **OICVM**: concorrono a formare il risultato della gestione (prima soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50% o del 27% per i fondi che investivano in partecipazioni qualificate; non più soggetto ad imposizione in capo al fondo dal 1 luglio 2011), senza subire alcuna ritenuta alla fonte

Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma IRES)

CAPITAL GAIN

- Abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% per i redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate e applicazione del principio di concorrenza al reddito complessivo nella misura limitata del 40% al netto delle relative minusvalenze
- L'eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40 per cento, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate
- **Plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie** da PF al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, da enti non commerciali, da società semplici e da non residenti: concorrono a formare la base imponibile IRPEF limitatamente al 40%. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in detti Paesi o territori concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente, salvo interpello
- Continua ad essere previsto che le sono sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere c-bis) dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di **partecipazioni non qualificate** e di quelle assimilate, con le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del medesimo articolo, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%
- **Plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie** da PF esercenti attività di impresa: concorrono a formare il reddito limitatamente al 40%, indipendentemente dall'entità della partecipazione e al 100% se provenienti da Paesi Black list
- **Plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie** e da società di persone commerciali e società ed enti commerciali: sono esenti e sono irrilevanti le minusvalenze (PEX)

Decreto Ministeriale 2 aprile 2008

Con la riduzione dell'IRES **dal 33 al 27,5%** (legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008):

- gli utili formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **49,72%**
- le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 da PF al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, da enti non commerciali, da società semplici e da non residenti concorrono a formare il reddito complessivo per il **49,72%**
- le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 da PF imprenditori concorrono a formare il reddito d'impresa nella misura del **50,28%**

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017

Con la riduzione dell'IRES **dal 27,5 al 24%** (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016):

- gli utili formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%**
- le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 da PF al di fuori dall'esercizio di attività di impresa, da enti non commerciali, da società semplici e da non residenti concorrono a formare il reddito complessivo per il **58,14%**
- le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 da PF imprenditori concorrono a formare il reddito d'impresa nella misura del **58,14%**

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017

40%	Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007
49,72%	Utili prodotti nel periodo compreso che va dall'esercizio in corso al 31.12.2008 al 31.12.2016
58,14%	Utili prodotti nell'esercizio in corso al 31.12.2017

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

Partecipazioni non qualificate

- Unificazione **al 20%** dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012)

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

- Aumento **dal 20 al 26%** dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanzia, a decorrere dal 1° luglio 2014

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017

Enti non commerciali

- **Gli utili percepiti, anche nell'esercizio di imprese, sono tassati allo stesso modo di quelli percepiti da soci soggetti passivi IRES**
- **Le plusvalenze realizzate sono tassate con le stesse regole previste per i soci soggetti passivi IRPEF, differenziate a seconda che la partecipazione faccia parte o meno del compendio d'impresa relativo all'attività commerciale esercitata dall'ente e dell'entità della partecipazione (qualificata o meno).**

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017

Enti non commerciali

- L'art. 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha ridotto la percentuale di non concorrenza dei dividendi alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali **dal 95 al 22,26%** a decorrere dal 1° gennaio 2014
- A seguito della riduzione **dal 27,5 al 24%** dell'aliquota IRES gli utili percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare

5%	Utili percepiti fino al 31.12.2013
77,74%	Utili percepiti dal 1° gennaio 2014 e prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016
100%	Utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016

Altre novità in materia di fiscalità finanziaria

Peer to peer lending

Costituiscono **redditi di capitale** i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti on line per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 44, comma 1, lett. d-bis), TUIR)

I soggetti gestori di tali piattaforme assumono la qualifica di sostituti d'imposta e operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui proventi corrisposti a persone fisiche con l'aliquota del 26% (12,50% per gli enti del terzo settore).